



CITTÀ DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 21/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 18:07, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima .

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CARRATU' SALVATORE ANTONIO	X		10	D'AMATO RAFFAELE	X	
2	RICCIARDELLI GENNARO	X		11	TRIFONE MARIANNA	X	
3	PASTORE MARIA	X		12	TORELLO DOMENICO		X
4	BRUNO VINCENZO	X		13	LEPRE GUGLIELMO		X
5	LEPRE MARIA ROSA	X		14	GIAQUINTO GIROLAMO	X	
6	RUSSO ANTONIO	X		15	CASTIELLO SALVATORE		X
7	CIRINO FRANCESCO	X		16	PANEBIANCO SELENIA		X
8	CERRATO ANTONIO	X		17	DEL REGNO LUIGI	X	
9	ANSALONE ANNA		X				

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Il Consigliere Comunale dott. Antonio Cerrato è collegato a distanza attraverso piattaforma telematica.

Sono, inoltre, presenti gli assessori Del Regno, Siano, Diana, Citro e Gaeta.

Presiede l'adunanza il Signor Ricciardelli Gennaro in qualità di Presidente del Consiglio .
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rossana Doto, incaricato della redazione del Verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Considerati gli interventi, così come riportati integralmente nell'Allegato T, parte integrale e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 rispettivamente dal responsabile del settore entrate e dal responsabile del settore finanziario;

Visto il verbale del collegio dei revisori n° 4, acquisito al prot. n° 5057 del 21.02.2025;

Ritenuta l'allegata proposta meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione:

PRESENTI: 12

ASSENTI: 5 (Ansalone, Torello, Lepre G., Panebianco, Castiello)

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 2 (Giaquinto, Del Regno)

DELIBERA

Di Approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

PRESENTI: 12

ASSENTI: 5 (Ansalone, Torello, Lepre G., Panebianco, Castiello)

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 2 (Giaquinto, Del Regno)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Ricciardelli Gennaro

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rossana Doto



CITTÀ DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore Entrate

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2025

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato art.1, al comma 738, ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli immobili imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato che, nel dettaglio, sono assimilate alle abitazioni principali:

1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
3. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
4. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – c.d. beni merce - così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che stabilisce le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli Enti Locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire nel Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle Delibere Comunali;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-ter del Decreto Legge, n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 27/11/2023, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019 è stato posticipato all'anno 2025.

Visto il decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Dato atto che in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019 il prospetto delle aliquote generato dall'applicativo all'interno del Portale del Federalismo Fiscale deve formare parte integrante e sostanziale della delibera di approvazione delle aliquote IMU 2025 pena inidoneità della stessa di produrre effetti;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sempre che la Delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre per il 2025 le aliquote del tributo come riportate nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) che di seguito si riportano:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU ‰
Abitazione Principale e relative pertinenze , ed immobili equiparati all'abitazione principale ad esclusione delle categorie A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze	IMMOBILI ESENTI DALL'IMU
Abitazione principale categorie Catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà	6 ‰ DETRAZIONE € 200,00
Alloggi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado ed eventuali relative pertinenze (max 1 per cat. C/2, C/6, C/7) a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.	È prevista la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che: - il comodatario utilizzi l'alloggio come sua abitazione principale (dimora e residenza); - il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo (ad eccezione della propria abitazione principale); - il comodante e il comodatario risiedano nello stesso comune; - il contratto di comodato sia registrato. Sono esclusi gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1 ‰
Beni Merce	Esente dal 2022
Fabbricati gruppo D	10,6 ‰
Altri Immobili	10,6 ‰
Terreni agricoli	0,00 ‰
Aree Fabbricabili	10,6 ‰

Dato atto che dal 01 gennaio 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per la sola annualità 2022, era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021). Tale agevolazione vale per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Dato atto che l'articolo 1, comma 752 della legge n.160 del 2019 dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Dato atto, altresì, che i cd. Beni merce sono esentati dal pagamento dell'imposta per effetto dell'art.1, comma 751, della Legge 160/2019;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04.06.2020;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente delibera e nel Regolamento di cui al punto precedente si rinvia alle norme vigenti inerenti la nuova IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 14 del 19/03/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 09.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026

Visto l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024 recante "Differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli Enti Locali";

Preso atto che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6- ter del D.L. 132 del 2023 (c.d. decreto mille proroghe) , convertito, con modificazioni, dalla Legge 170 del 27 novembre 2023 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n.160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile sul Portale del federalismo, decorrerà solo dall'anno di imposta 2025.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri richiesti ed espressi dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA

1. Dare atto che:

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- l'allegato Prospetto delle Aliquote è stato generato utilizzando l'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del Decreto del MEF del 06/09/2024;
- la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera "c", del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2. Di approvare per l'anno d'imposta 2025 le aliquote dell'imposta municipale propria, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" che di seguito si riportano:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU ‰
Abitazione Principale e relative pertinenze , ed immobili equiparati all'abitazione principale ad esclusione delle categorie A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze	IMMOBILI ESENTI DALL'IMU

Abitazione principale categorie Catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà	6 ‰ DETRAZIONE € 200,00
Alloggi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado ed eventuali relative pertinenze (max 1 per cat. C/2, C/6, C/7) a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.	È prevista la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che: - il comodatario utilizzi l'alloggio come sua abitazione principale (dimora e residenza); - il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo (ad eccezione della propria abitazione principale); - il comodante e il comodatario risiedano nello stesso comune; - il contratto di comodato sia registrato. Sono esclusi gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1 ‰
Beni Merce	Esente dal 2022
Fabbricati gruppo D	10,6 ‰
Altri Immobili	10,6 ‰
Terreni agricoli	0,00 ‰
Aree Fabbricabili	10,6 ‰

3. dare atto che:

- la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;

4. **Dato atto** che l'articolo 1, comma 752 della legge n.160 del 2019 dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. **di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

6. **di stimare in € 1.850.000,00** il gettito complessivo della Imposta Municipale Propria per l'anno 2025 derivante dall'applicazione delle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, già al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale anno 2025, come stabilito dal D.P.C.M. in corso di adozione per l'anno 2025, pari ad € 421.759,74, come riportato sul sito internet del Ministero dell'Interno;

7. **dare atto** che ai sensi dell'art.1, comma 767 della Legge n.160/2029, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

8. **dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

9. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000

